RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-332/88 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Lo sfondo normativo*

La direttiva del Consiglio 71/118/CEE, più volte modificata, in particolare dalla direttiva del Consiglio 10 luglio 1975, 75/431/CEE (GU L 192, pag. 6), stabilisce norme vertenti sugli aspetti sanitari degli scambi nazionali ed intracomunitari di carni fresche di volatili da cortile, onde eliminare le disparità esistenti in materia negli Stati membri ed agevolare un mercato unico in questo settore.

L'art. 5 di detta direttiva riguarda il riconoscimento veterinario dei macelli e dei laboratori di sezionamento. Esso riserva agli Stati membri, fatto salvo il rispetto di talune modalità, il compito di approvarli nonché di vigilare sull'osservanza delle condizioni prescritte per il riconoscimento.

Il terzo comma del n. 1 di questa disposizione stabilisce che uno stabilimento può essere riconosciuto da uno Stato membro solo se è garantita l'osservanza delle disposizioni della direttiva in ciascun caso specifico ed in particolare, per quanto riguarda i macelli, dei capitoli I e III dell'allegato I e, per quanto riguarda i laboratori di sezionamento, dei capitoli II e III dell'allegato I.

Il quarto comma dispone che lo Stato membro revoca il riconoscimento se le condizioni di cui al terzo comma non sono soddisfatte; la decisione di revoca viene comunicata agli altri Stati membri nonché alla Commissione e precisa che, se è stato effettuato un controllo conformemente all'art. 5 bis, lo Stato membro interessato tiene conto delle conclusioni che ne risultano.

Il n. 3 dello stesso articolo stabilisce che se uno Stato membro ritiene che uno stabilimento di un altro Stato membro non soddisfi o non soddisfi più le condizioni per il riconoscimento, ne informa la Commissione e l'autorità centrale competente di detto Stato membro.

A norma del n. 4, la Commissione dà immediatamente inizio alla procedura di cui all'art. 5 bis e, se le conclusioni della perizia lo giustificano, gli Stati membri possono essere autorizzati, conformemente alla procedura di cui all'art. 12, a rifiutare l'introduzione sul loro territorio di prodotti provenienti da detto stabilimento. Detta autorizzazione può essere revocata seguendo lo stesso procedimento se la decisione è giustificata dalle conclusioni di una nuova perizia effettuata alle condizioni di cui all'art. 5 bis.

In forza dell'art. 5 bis, terzo comma, gli esperti degli Stati membri, incaricati di controllare regolarmente in loco se gli stabilimenti riconosciuti osservano realmente le disposizioni della direttiva, vengono designati dalla Commissione su proposta di detti Stati membri. Essi devono essere cittadini di uno Stato membro diverso da quello nel quale viene effettuato il controllo e, nell'i-

* Lingua processuale: il francese.

potesi contemplata ai nn. 3 e 4 dell'art. 5, diverso dagli Stati membri in disaccordo.

Le disposizioni del titolo III della direttiva riguardano soltanto gli scambi intracomunitari. La prima disposizione, l'art. 8, stabilisce che ciascuno Stato membro vigila affinché le carni fresche di volatili da cortile spedite nel territorio di un altro Stato membro vengano accompagnate durante il loro trasporto nel paese di destinazione da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale al momento della spedizione.

L'art. 9, n. 1, conferisce a ciascuno Stato membro, fermi restando i poteri risultanti dalle disposizioni dell'art. 5, n. 4, il diritto di vietare che sul suo territorio siano messe in circolazione carni fresche di volatili da cortile provenienti da un altro Stato membro, in particolare qualora si constati, al momento dell'ispezione sanitaria effettuata nel paese destinatario, che queste carni non sono idonee al consumo umano.

Il n. 2 dello stesso articolo stabilisce che le decisioni di divieto adottate in forza del n. 1 devono autorizzare, a richiesta dello speditore, la rispedizione delle carni sempreché non vi ostino condizioni di carattere sanitario.

A norma dell'art. 9, n. 3, dette decisioni vanno comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione della motivazione. Quando ne è fatta domanda, la decisione di divieto motivata va comunicata senza indugio per iscritto agli stessi interessati con menzione dei mezzi d'impugnazione di cui dispongono e delle condizioni alle quali possono essere esperiti.

Il n. 4 dello stesso articolo dispone inoltre che, quando le decisioni si fondano in particolare su un'alterazione pericolosa per la salute umana, esse vanno comunicate del pari senza indugio e con indicazione dei motivi, all'autorità centrale competente del paese di provenienza.

Per quanto riguarda le decisioni adottate a norma dell'art. 9, n. 1, l'art. 10 prevede che ciascuno Stato membro deve riconoscere allo speditore interessato il diritto di ottenere il parere di un esperto veterinario. Questo esperto deve avere la possibilità di determinare se le condizioni di cui all'art. 9, n. 1, erano soddisfatte prima che le autorità competenti dello Stato destinatario adottassero altri provvedimenti, come la distruzione delle carni.

L'art. 10, secondo comma, dispone che l'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno Stato membro diverso dal paese di provenienza o dal paese di destinazione.

A norma del terzo comma la Commissione deve fissare, su proposta degli Stati membri, l'elenco degli esperti veterinari che potranno essere incaricati di emettere detti pareri e determinare, previa consultazione degli Stati membri, le modalità d'applicazione generali, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire per l'elaborazione dei pareri.

L'art. 12 recita:

« 1) Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio 15 ottobre 1968, in appresso denominato " Comitato ", è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2) In seno al Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'art. 148, n. 2, del Trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3) Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza di dodici voti.

4) La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione se sono conformi al parere del Comitato. Se non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure ».

2. *Gli antefatti della controversia*

Nel maggio 1987 la società Doux (in prosieguo: la « Doux ») stipulava con la società Alimenta (in prosieguo: l'« Alimenta ») un contratto di vendita per la fornitura di 93 875 kg di polli eviscerati e loro frattaglie per un prezzo di 945 369 franchi francesi.

Detta vendita era stata conclusa in base alle definizioni internazionali Incoterms franco Pireo.

La merce, accompagnata da un certificato di sanità datato 24 maggio 1987, veniva imbarcata a Brest sulla nave frigorifera Balmar e giungeva al porto del Pireo nel giugno 1987.

Il primo controllo effettuato all'arrivo della merce dal rappresentante delle autorità veterinarie greche, il dott. Gotsis, rivelava che nella carne erano presenti salmonelle, il che, per dette autorità, rappresentava un'« infrazione al decreto presidenziale n. 959/81, sezione 1 » e rendeva il prodotto non idoneo al consumo umano.

In esito a detto controllo, la merce in questione veniva sequestrata e se ne disponeva l'immagazzinamento in frigorifero.

Su richiesta di Alimenta, un comitato composto da tre periti effettuava un secondo controllo l'8 luglio 1987, prelevando una campionatura di 50 polli per un esame microbiologico. Poiché da questo esame risultava la presenza di cinque microbi appartenenti alla categoria delle salmonelle, il comitato decideva all'unanimità di vietare la vendita di detti prodotti in Grecia, ritenendoli non idonei al consumo umano a norma dei decreti presidenziali.

Il 16 luglio 1987 un comitato composto da cinque esperti veterinari si riuniva e visitava i depositi frigoriferi ove era immagazzinata la merce. Esso confermava la decisione adottata dal comitato composto da tre periti.

La Doux chiedeva e veniva autorizzata, conformemente all'art. 10 della direttiva 71/118, a sollecitare il parere di un esperto veterinario cittadino di uno Stato membro diverso dal paese di provenienza o dal paese di destinazione.

Il 27 novembre 1987 il dott. Driessen de Voorburg, esperto veterinario olandese, compreso nell'elenco stilato dalla Commissione, si recava al Pireo per effettuare un nuovo esame. Le sue conclusioni erano favorevoli alla Doux.

Su richiesta della Doux, detto esperto si recava una seconda volta al Pireo e confermava, dopo aver portato a termine l'esame di una nuova campionatura del prodotto di cui è causa, le sue conclusioni precedenti secondo le quali non vi era alcun motivo per non dichiarare il prodotto in questione conforme alle prescrizioni della direttiva 71/118.

Le conclusioni di questi due pareri venivano comunicate alla Alimenta e alle autorità competenti della Repubblica ellenica.

Le autorità elleniche ribadivano però il sequestro disposto in precedenza. Il prodotto in questione non ha potuto quindi a tutt'oggi essere posto in vendita.

Ritenendo che la Doux non avesse assolto le obbligazioni di venditore fornendole delle merci che non potevano essere vendute sul territorio greco, l'Alimenta citava il fornitore onde farne dichiarare la responsabilità contrattuale ed ottenere il risarcimento del danno.

Nell'ambito di questa azione giurisdizionale la Doux obiettava di avere perfettamente assolto le obbligazioni derivanti dal contratto di vendita. Essa sosteneva a questo proposito che nonostante la direttiva 71/118 non contempli le conseguenze del parere emesso dall'esperto designato in base all'art. 10, è tuttavia inverosimile che le conclusioni di questo parere non possano avere alcun effetto. A suo giudizio, tale parere dovrebbe essere vincolante per le autorità elleniche e avere la prevalenza sugli esami sanitari effettuati da queste, sicché non sarebbe possibile farle carico di non aver adempiuto alle sue obbligazioni contrattuali.

3. *Questione pregiudiziale*

Ritenendo che la soluzione della controversia poteva dipendere dall'interpretazione della direttiva 71/118 ed in particolare dall'interpretazione dell'art. 10, come sosteneva la Doux, il Tribunal de commerce di Quimper decideva perciò, con pronuncia 30 settembre 1988, di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

« Quale efficacia giuridica debba essere attribuita al parere emesso l'11 dicembre 1987 e il 3 febbraio 1988 dell'esperto veterinario designato in forza dell'art. 10 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 15 febbraio 1971, 71/118/CEE, a tenore del quale: " My investigation showed that there is no indication that the consignment mentioned above is not certified in conformity with Directive 71/118 EEC ", quando invece le competenti autorità elleniche hanno dichiarato le stesse merci non idonee al consumo umano e ne hanno disposto il sequestro ».

4. *Il procedimento*

Il provvedimento di rinvio è stato registrato nella cancelleria della Corte il 16 novembre 1988. Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la SA Alimenta, attrice nella causa principale, con l'avv. Y. Kerjean, del foro di Brest, la SA Doux, con gli avv. ti H. Gurland e U. C. Feldmann, del foro di Colonia,

il governo della Repubblica ellenica rappresentato dal sig. N. Frangakis, dalla sig.ra I. Galani-Maranguodaki e dal sig. I. Laios, in qualità di agenti, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai membri del suo servizio giuridico, sig. R. Barents e sig.ra C. Berardis-Kayser.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, il 18 ottobre 1989 la Corte ha deciso di rinviare la causa alla Prima Sezione e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte

Hanno presentato osservazioni scritte la società Alimenta, attrice nella causa principale, la società Doux, il governo ellenico e la Commissione.

Secondo la *Alimenta*, al parere emesso dall'esperto veterinario designato a norma dell'art. 10 della direttiva 71/118 non può essere attribuito valore predominante, dato che detto art. 10 non indica la portata di questo parere e non dichiara in particolare che esso prevale sulle conclusioni dei periti del paese di destinazione. Siffatto parere non è quindi vincolante per le autorità elleniche.

Essa osserva inoltre che i pareri emessi in primo luogo dal dott. Gotsis, poi dal comitato composto da tre periti ed infine dal comitato dei cinque esperti sono tali da giustificare la decisione adottata dallo Stato ellenico. Poiché non pare possa validamente venir contestata la constatazione dell'esistenza di salmonella in superficie nei campioni prelevati, rilevata con un certo metodo d'analisi, questo elemento giustifica appieno il rifiuto delle autorità elleniche di consentire la vendita dei prodotti in questione spediti dalla Doux.

Il *governo ellenico* sostiene che detto parere non vincola affatto il giudice a quo. Esso costituisce solo uno degli elementi di valutazione della controversia e la sua importanza dovrebbe emergere da un controllo operato in correlazione con gli altri elementi di prova determinanti in questa causa.

Un sindacato giurisdizionale corretto ed adeguato farebbe senza dubbio emergere che il parere emesso dall'esperto sig. Driessen de Voorburg è formalmente e sostanzialmente errato, come appare dai seguenti elementi:

— l'esperto avrebbe dovuto dichiarare espressamente se l'esame effettuato consentiva di affermare che il pollame sequestrato era idoneo o meno al consumo umano e costituiva o meno un pericolo per la salute pubblica invece di enunciare in termini vaghi e non pertinenti che « nulla consente di affermare che la merce litigiosa non soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 71/118 »; conclusione finale alla quale la Corte di giustizia potrebbe giungere in base ad un parere corretto e motivato dell'esperto e previa verifica delle prescrizioni della direttiva 71/118;

— la perizia tenta di minimizzare la gravità del pericolo costituito dal microbo della salmonella attribuendo la sua esistenza a fattori esterni, dato che lo si è rilevato durante l'esame sulla pelle del pollame e non in profondità nei tessuti muscolari,

ed affermando al contempo che la cottura dei polli elimina il pericolo costituito dai microbi. Essa tenta inoltre di minimizzare l'importanza e la serietà degli esami sanitari effettuati dalle autorità elleniche sui campioni di misture di pelle e di tessuto muscolare dei polli che hanno rivelato l'esistenza di salmonella. Infatti, l'esperto, pur fondandosi anche su questo tipo di controllo e nonostante i microbi di salmonella siano stati effettivamente rinvenuti, non ha comunque ritenuto che si trattasse di indizi sufficienti per rendere il pollame inidoneo al consumo umano;

— queste considerazioni dell'esperto non eliminano il pericolo per la sanità pubblica costituito dall'esistenza di salmonella e sono in contrasto tanto con la lettera quanto con lo spirito della direttiva 71/118 come dimostrano le seguenti constatazioni:

a) la direttiva non dichiara in alcun punto che, nonostante la presenza di microbi di salmonella, a prescindere dal punto del corpo nel quale sono stati rinvenuti, i polli sono idonei al consumo;

b) essa non prevede nemmeno metodi di controllo, ma riserva alla discrezionalità delle autorità sanitarie la scelta del metodo scientifico più indicato e più valido in funzione in particolare delle condizioni climatiche contingenti. A questo proposito il governo ellenico osserva che il metodo impiegato dai propri servizi sanitari è previsto dal metodo Afnor ed è inoltre impiegato dall'Istituto veterinario francese;

c) i microbi di salmonella possono effettivamente essere effetto della sporcizia dei polli, ma il consumatore greco non può compromettere la propria salute a causa dei difetti tecnici o di altro genere che possono verificarsi in varie fasi della produzione e sono imputabili alla Doux. La carne e la pelle dei polli sono inoltre la base di varie preparazioni culinarie;

d) l'allegato I della direttiva 71/118, ai capitoli I, II, III, IV, V, IX e X, definisce con precisione le condizioni e i criteri sanitari ai quali deve rispondere il pollame dalla fase della macellazione a quella della distribuzione, in modo da garantire che le carni non comportino alcun pericolo per la salute pubblica. Non esiste né può esistere alcuna deroga a questi criteri.

Il *governo ellenico* sottolinea che se, nei capitoli IX e X relativi all'imballaggio ed al trasporto, la direttiva dichiara che i mezzi di trasporto ed imballaggio devono essere ripuliti proprio onde evitare qualsiasi contaminazione, essa esclude a maggior ragione la presenza di un microbo esiziale come la salmonella, indipendentemente dalla parte dell'animale nella quale viene reperito.

Esso aggiunge inoltre che è evidente nella fattispecie che le autorità elleniche hanno adottato tutti i provvedimenti necessari per la tutela della salute pubblica senza effettuare discriminazioni a danno della società francese Doux e osservando i diritti confe-

riti allo speditore dagli artt. 9, n. 3, e 10, della direttiva 71/118.

Pertanto esso conclude, in base a quanto precede, che il parere dell'esperto il quale, lungi dal pronunciarsi sul problema se il pollame litigioso fosse idoneo al consumo umano e non presentasse pericoli, dichiara che nulla consente di affermare che il pollame non fosse conforme alla direttiva 71/118, non ha effetti giuridici, dato che i prodotti in questione, contaminati dal microbo della salmonella, non sono idonei al consumo umano e sono manifestamente in contrasto con la direttiva comunitaria menzionata e con qualsiasi altra disposizione nazionale connessa, in materia di tutela della pubblica sanità.

La *Doux*, primo produttore europeo di pollame, dopo aver precisato che i suoi prodotti non sono finora mai stati rifiutati a causa di contaminazione per salmonella, sottolinea che, onde garantire una qualità perfetta sotto il profilo sanitario ed igienico, essa ha realizzato, indipendentemente dai controlli prescritti dal diritto nazionale o dalle direttive comunitarie, un sistema privato di controlli e di analisi costanti, che è praticato dall'arrivo negli stabilimenti degli animali vivi fino alla partenza dallo stabilimento dei prodotti preimballati e congelati.

Quanto alla spedizione di cui trattasi, la Doux precisa innanzitutto che le merci in questione erano accompagnate da vari certificati delle autorità veterinarie francesi che indicavano che esse le avevano riconosciute idonee al consumo umano e che certificavano l'assenza di salmonella nei muscoli delle carcasse e poi precisa che il carico, nel corso del trasporto per mare, non era andato soggetto ad alcuna avaria. Essa aggiunge che la nave Balmar non trasportava soltanto il carico rifiutato dalle autorità elleniche, ma anche una seconda partita di pollame congelato destinato alla Grecia e questa seconda partita, che proveniva dagli stessi centri d'allevamento e dallo stesso macello della Doux ed era stata prodotta nello stesso periodo, non aveva provocato osservazioni di sorta da parte delle autorità del paese importatore.

Quanto ai controlli sanitari effettuati dalle autorità elleniche, la *Doux* fornisce varie precisazioni.

In primo luogo essa osserva che, dopo il riesame visivo dei prodotti di cui trattasi effettuato il 16 luglio 1987 dal comitato composto da cinque esperti, uno dei membri di detto comitato propendeva per un nuovo prelievo di campioni e per un loro esame alla presenza di un rappresentante responsabile del carico mentre i quattro altri membri del comitato si erano pronunciati a favore del mantenimento del sequestro e del divieto di importazione dei prodotti.

Essa sottolinea poi che, durante i suoi esami, il dott. Driessen de Voorburg aveva individuato il motivo delle discrepanze tra il risultato dei certificati di sanità rilasciati dalle autorità francesi e quello delle analisi effettuate in Grecia; nella fattispecie ciò era dovuto al metodo d'analisi adottato.

Mentre il « metodo francese » consiste nello scongelare il prodotto, nel cauterizzare la pelle del petto del pollame e nel prelevare dalla superficie la pelle così bruciata, poi nel cauterizzare i muscoli pettorali e quindi nel prelevare un campione di circa 25 grammi della sostanza di questi muscoli sotto la superficie cauterizzata, il « metodo greco » consiste nel prelevare direttamente, dopo lo

scongelamento, dalla pelle, dai tessuti sottocutanei e dal muscolo pettorale un campione di circa 25 grammi. Non essendovi cauterizzazione, questo metodo comporta il rischio di trasportare all'interno dei tessuti salmonelle che si trovano sulla superficie della pelle dell'animale.

Essa ricorda che l'esperto riteneva che l'origine delle salmonelle rinvenute in Grecia doveva quindi probabilmente essere attribuita ad una contaminazione post mortem della carne del pollame e che, richiamandosi alle constatazioni analoghe della FAO/WHO del 20-25 febbraio 1979, l'esperto aveva tuttavia aggiunto che, tenuto conto delle moderne tecniche produttive seguite nei mattatoi ufficiali, l'assenza di salmonelle sulla superficie esterna e su quella della cavità delle carcasse non potrà mai essere garantita.

La *Doux* mette ancora in evidenza che nel corso del secondo esame effettuato da detto esperto su una campionatura di 50 unità, perizia effettuata secondo il metodo « greco » sulla metà destra del petto di ciascun pollo e secondo il metodo « francese » sulla metà sinistra del petto degli stessi polli, tracce di salmonella sono state reperite su due polli al termine dell'analisi effettuata secondo il metodo « greco » mentre sui campioni analizzati secondo il metodo seguito in Francia non è stata reperita alcuna traccia di salmonella.

Quanto all'interpretazione dell'art. 10 della direttiva 71/118, la *Doux* sostiene che le conclusioni dell'esperto non hanno solo carattere di controperizia rispetto alle perizie effettuate dallo Stato membro importatore ma costituiscono un giudizio arbitrale definitivo. Ciò emerge dal testo stesso dell'art. 10 per il quale « ciascuno Stato membro fa in modo che l'esperto abbia la possibilità di stabilire, prima che le autorità competenti abbiano preso ogni ulteriore misura (...), se le condizioni dell'art. 9, n. 1, sono state soddisfatte ».

A suo parere l'esperto deve quindi pronunciarsi anche sulle condizioni giuridiche e amministrative che consentono allo Stato importatore di adottare le decisioni di cui all'art. 9, n. 1, della direttiva. Ciò emerge dal riferimento all'art. 9, n. 1, lett. b), disposizione che contempla, tra l'altro, le condizioni amministrative e giuridiche come quelle di cui all'art. 3, n. 1, lett. a), o le condizioni amministrative di cui all'art. 8.

Pertanto, l'esperto dispone della facoltà di invalidare o confermare una decisione amministrativa dello Stato importatore e quindi del potere di determinare in ultima istanza la conformità della merce.

Siffatta interpretazione dell'art. 10 si integra d'altro canto nelle finalità e negli obiettivi della direttiva enumerati nei considerandi primo, secondo, terzo, quinto e ottavo.

La *Doux* analizza poi la portata della perizia comunitaria nel contesto dei provvedimenti e delle decisioni di cui alla direttiva 71/118.

A suo avviso, l'ultimo considerando di questa direttiva definisce in modo esplicito l'obiettivo da perseguire da parte degli Stati membri, che è quello di precisare « *alcune condizioni* alle quali *gli Stati membri possono rifiutare* o limitare l'introduzione di carni nel loro territorio per motivi di polizia sanitaria prevedendo una procedura comunitaria d'urgenza nell'ambito del suddetto Comitato veterinario permanente, in base alla

quale le misure adottate da uno Stato membro possono essere esaminate e, all'occorrenza, modificate o abrogate, in stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione ».

Dal momento che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione che precede la direttiva mira a facilitare l'interpretazione degli articoli che seguono, si dovrebbero considerare come un insieme coerente tutte le varie procedure instaurate in caso di rifiuto opposto da uno Stato membro alla vendita di prodotti provenienti da altri Stati membri.

Per quanto riguarda queste procedure, la *Doux* espone le seguenti considerazioni. Essa sottolinea anzitutto che, se il diritto di rifiutare prodotti ritenuti pericolosi per la salute pubblica è espressamente riconosciuto agli Stati membri dal nono considerando, detto diritto va esercitato nell'ambito e nei limiti della procedura istituita dalla direttiva.

Nella fattispecie, nell'esercitare il diritto di cui all'art. 9, n. 1, lo Stato membro deve attenersi al n. 4 dello stesso articolo, disposizione di natura cogente. Orbene, nella fattispecie è incontestabile che le autorità sanitarie elleniche hanno adottato una decisione appellandosi alla nocività per la salute umana del carico di cui trattasi senza informarne immediatamente il governo francese. Questo n. 4 rivela pertanto che la direttiva mira essenzialmente ad organizzare il controllo sanitario nello Stato di provenienza e sotto la sua responsabilità.

Essa sottolinea poi che l'art. 9 implica d'altro canto un rinvio all'art. 5 di cui è opportuno determinare la portata. A norma dell'art. 5, n. 3, « quando uno Stato membro ritiene che un macello di un altro Stato membro non soddisfi o non soddisfi più alle condizioni alle quali è connesso il riconoscimento, esso ne informa l'autorità centrale competente di quest'ultimo Stato ».

Solo dopo la perizia urgente contemplata dall'art. 5, n. 4, disposta senza indugio dalla Commissione, lo Stato membro può essere autorizzato « a rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio di carni fresche di volatili da cortile provenienti dal macello di cui trattasi ». Emerge quindi da queste norme che il rifiuto dello Stato membro destinatario può essere solo provvisorio; la decisione definitiva può essere adottata solo al termine della procedura instaurata a norma dell'art. 5 della direttiva. Il rifiuto dello Stato membro verrà revocato solo a decorrere dal momento in cui, secondo l'ultimo comma dell'art. 5, ciò sia giustificato dalle « conclusioni di una nuova perizia effettuata alle condizioni previste dall'art. 5 bis ».

La *Doux* osserva infine che gli Stati membri non possono rifiutare arbitrariamente l'immissione in circolazione sul loro territorio di carni di volatili da cortile provenienti da un altro Stato membro. L'art. 10 contiene infatti un duplice rinvio all'art. 9. Il primo fa sì che lo Stato membro destinatario possa adottare una decisione di rifiuto solo dopo aver constatato che le carni non sono idonee al consumo umano, mentre il secondo si riferisce alla possibilità che devono offrire gli Stati membri agli esperti veterinari di determinare se le condizioni dell'art. 9, n. 1 erano soddisfatte prima di adottare altri provvedimenti.

Ne consegue che, qualora la perizia « comunitaria » sia in contrasto con la motivazione della decisione nazionale e se lo Stato destinatario ribadisce il suo rifiuto, lo Stato membro speditore va informato a norma dell'art. 9, e a norma dell'art. 5 va informata

la Commissione affinché la procedura d'urgenza istituita dall'art. 5, n. 4, possa essere instaurata. La Repubblica ellenica ha opposto nel caso di specie un rifiuto definitivo che poteva scaturire solo nell'ambito della procedura d'urgenza menzionata, procedura che essa non ha rispettato; pertanto la Doux ritiene che la decisione di rifiuto delle autorità elleniche è censurabile poiché non sono state osservate le formalità prescritte dalla direttiva.

La *Doux* fa inoltre osservare che questa decisione è del pari censurabile nel merito; il divieto di vendere i prodotti in questione si fondava su un controllo effettuato secondo le modalità seguite in Grecia. Pur non contestando che la disciplina comunitaria lascia agli Stati membri la scelta delle modalità tecniche per i controlli da effettuarsi onde verificare che i prodotti provenienti da altri Stati membri siano o meno idonei al consumo umano, essa ritiene che si deve tuttavia tener conto di una duplice ipotesi.

Nel primo caso occorre determinare se il controllo « alla greca » sia effettivamente il metodo comunemente impiegato in Grecia tanto per i prodotti nazionali quanto per i prodotti importati. Se così non fosse, ci troveremmo di fronte ad una pratica nazionale discriminatoria ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE che non potrebbe giustificarsi in virtù dell'art. 36, a meno che non si dimostri che è indispensabile per la tutela della sanità pubblica e rigorosamente proporzionata all'interesse tutelato.

Se questo metodo viene effettivamente applicato tanto ai prodotti nazionali quanto a quelli importati, ci troveremmo allora di fronte ad un provvedimento indistintamente applicabile per il quale si dovrebbe del pari accertare che non sia sproporzionato. Orbene, dato che i prodotti in questione erano accompagnati da tutti i certificati prescritti dalla disciplina comunitaria vigente, sussistono le condizioni per ammettere la presunzione di esattezza delle dichiarazioni contenute in detti certificati conformemente alla giurisprudenza della Corte sentenza 8 febbraio 1983, Commissione/Regno Unito, punto 30 della motivazione (causa 124/81, Racc. pag. 203).

A giudizio della Doux, questa presunzione di esattezza risulterebbe perfettamente priva di contenuto se potesse essere contraddetta da un metodo specifico praticato da uno Stato membro. Essa riconosce che la Corte di giustizia ha ricordato, nella sentenza 21 febbraio 1984, Commissione/Repubblica francese (causa 202/82, Racc. pag. 933), che la collaborazione fra Stati membri « non arriva al punto di costringerli ad effettuare controlli secondo metodi stabiliti dalle leggi degli altri Stati membri »; tuttavia ritiene che, se non si vuole riconoscere la perfetta inutilità della perizia « comunitaria », questa collaborazione deve quanto meno rendere necessaria la procedura d'urgenza di cui all'art. 5.

La *Doux* analizza infine il contesto comunitario e generale. Essa osserva innanzitutto che, in virtù dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 1° dicembre 1983, 83/643/CEE, relativa alla facilitazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative in occasione del trasporto delle merci tra gli Stati membri (GU L 359, pag. 8), alla quale la giurisprudenza della Corte ha attribuito efficacia immediata, le autorità di controllo veterinario ed alimentare degli Stati membri devono riconoscere i documenti e i certificati redatti dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

Vi è quindi una presunzione di esattezza di tutti i certificati emananti dal paese d'ori-

gine e quindi quanto alla salubrità del prodotto in questione (v. sentenza 17 dicembre 1981, Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten BV, causa 272/80, Racc. pag. 3277 e sentenza 8 febbraio 1983, causa 124/81, già ricordata).

Essa ne trae la conclusione che il prodotto accompagnato dalla documentazione prescritta dalla normativa va considerato idoneo al consumo nello Stato membro importatore, a prescindere dalla divergenza dei risultati scaturenti dal controllo specifico effettuato dallo Stato importatore. Questo principio è confermato dall'art. 1, 1° comma, n. 2, della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1984, 84/642/CEE (GU L 339, pag. 26).

La Doux sottolinea poi che, anche se per ipotesi la direttiva 83/643 riguardasse soltanto il mutuo riconoscimento dei certificati al momento dei controlli in occasione di o in rapporto diretto con un trasporto intracomunitario, come Lord Cockfield aveva ritenuto in una risposta fornita a nome della Commissione (GU C 126, pag. 3), il risultato dovrebbe rimanere immutato. Infatti, nella fattispecie, i certificati sanitari francesi sono stati emessi per l'appunto in occasione del trasporto della merce venduta dalla Francia alla Grecia ed erano destinati ad accompagnare il trasporto.

Essa fa infine osservare che, anche a supporre che la situazione comunitaria quanto al riconoscimento dei controlli e dei certificati sia tale che la Grecia deve riconoscere i certificati francesi solo nel caso in cui questi ultimi corrispondano a quelli che possono essere richiesti nell'ambito della disciplina greca, si dovrebbe comunque giungere ad identico risultato. Infatti, il mercato comunitario del commercio e del trasporto di carni di volatili da cortile va considerato armonizzato, di modo che la Repubblica ellenica non può prescrivere certificati e controlli diversi da quelli previsti dalla disciplina comunitaria, vale a dire esattamente quelli che essa ha prodotto.

La *Doux* è del parere che questo risultato si integri inoltre perfettamente nell'ambito del programma del mercato interno descritto dalla Commissione nel libro bianco del giugno 1985. Ai sensi di questo programma, che riprende i principi della giurisprudenza della Corte sugli artt. 30 e 36, tutte le merci prodotte e messe in circolazione legittimamente in uno Stato membro devono essere importate in tutti gli altri Stati membri senza alcun ostacolo e il riconoscimento illimitato ed immediato delle norme di qualità e della disciplina diversa relativa alla composizione del prodotto alimentare dovrebbe costituire la norma.

Se pur v'è una deroga a questa norma nell'ipotesi in cui un'armonizzazione del sistema non può essere prescritta per motivi di politica sanitaria, la sanità pubblica non è tuttavia messa a repentaglio dalla presenza di alcuni microbi di salmonella sulla superficie del pollame. Ciò emerge dalle conclusioni del CEE Workshop dell'ottobre 1983, « Priority aspects of salmonellosis research », e dal parere degli esperti secondo i quali qualsiasi procedimento normale di cottura è del tutto sufficiente a rendere innocua l'eventuale presenza di salmonelle nel pollame.

La *Doux* aggiunge inoltre che il risultato che essa propone appare accettabile e va accolto anche per il semplice fatto della presenza di salmonella su qualsiasi alimento e su qualsiasi oggetto della vita quotidiana toccati dagli esseri umani. Essa sottolinea che, in caso di accoglimento del « metodo greco », invece, il risultato sarebbe il divieto

della quasi totalità di alimenti crudi e non ermeticamente imballati, salvo per gli alimenti interamente sterilizzati. Nemmeno vari prodotti quotidianamente usati negli ospedali risponderebbero a queste norme.

Essa propone quindi alla Corte di dichiarare che:

« Le conclusioni dell'esperto europeo hanno valore determinante nei confronti delle parti e degli Stati membri e, nella fattispecie, comportano dal momento della loro formulazione il riconoscimento immediato dell'idoneità delle merci al consumo umano e quindi la loro libera circolazione nello Stato membro destinatario ».

La *Commissione* sostiene che essa ha una semplice funzione amministrativa nell'ambito del diritto attribuito dall'art. 10 agli speditori, nel senso che essa compila l'elenco degli esperti veterinari ufficialmente riconosciuti. Il fatto che l'esperto richiesto sia compreso in questo elenco fornisce tanto allo Stato membro in questione quanto al commerciante interessato una certa garanzia circa la competenza dell'esperto e la fiducia che gli può essere accordata.

La *Commissione* osserva tuttavia che la direttiva 71/118/CEE non si pronuncia sull'efficacia giuridica del parere dell'esperto designato in virtù dell'art. 10. Essa ritiene quindi che, se questo parere è contrario alla decisione adottata dalle autorità nazionali conformemente all'art. 9 della direttiva, spetta a questa autorità ed eventualmente alle autorità giudiziarie decidere se il parere dell'esperto debba implicare una modifica della decisione adottata in virtù dell'art. 9.

Essa propone quindi di risolvere la questione sottoposta come segue:

« Il parere pronunciato da un esperto ai sensi dell'art. 10 della direttiva 71/118/CEE produce lo stesso effetto giuridico di un parere pronunciato da un perito il cui giudizio viene richiesto in virtù delle disposizioni di diritto nazionale ».

G. Slynn
giudice relatore